

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ALLE UOD:

50.07.22 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa uod.500722@regione.campania.it

50 07 23 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali uod.500723@regione.campania.it

50 07 24 - Zootecnia e Benessere Animale uod.500724@regione.campania.it

50 07 25 - Agricoltura Urbana e Costiera uod.500725@regione.campania.it

50 07 26 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti uod.500726@regione.campania.it

INVIO MEZZO MAIL

Oggetto: cumulabilità tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale

Pervengono a questa Direzione numerose richieste di chiarimento in merito alla cumulabilità tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale in particolare per la tipologia di intervento 4.1.1.

Al riguardo si fa riferimento alla circolare AGEA, di cui alla lettera di trasmissione n.75343 del 11/11/2021 e che si allega alla presente, "Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale (versione 1.0 - settembre 2021)".

Detta circolare al paragrafo 2 prevede:

"Alla luce di quanto previsto dalla nota dei Servizi della Commissione prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per il controllo del rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in merito al cumulo tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale.

In particolare, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale si fa riferimento alle forme di agevolazione descritte di seguito:

- 1. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- 2. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. Della L. 160/2019;
- 3. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. Della L. 178/2020;
- 4. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- 5. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- 6. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;





Centro Direzionale is. A6- 80141 – NAPOLI (NA) tel. 081 7967520 E-MAIL: <u>dg.500700@regione.campania.it</u> – PEC: <u>dg.500700@pec.regione.campania.it</u> <u>www.agricoltura.regione.campania.it</u>



- 7. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- 8. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- 9. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019."

La richiamata nota ARES(2020)6839797 del 17 novembre 2020 fra l'altro afferma:

"Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti nella sua richiesta, a seguito della nostra analisi, si ritiene che il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta, ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013."

Tanto premesso, sulla base delle indicazioni istruttorie Agea relative alla verifica del cumulo con altre agevolazioni nazionali, i massimali d'aiuto sono quelli dell'allegato II al Reg. UE 1305/2023 fermo restando che devono essere rispettate le condizioni, previste nel citato documento, per attribuire le maggiorazioni del contributo ammissibile.

Al riguardo si riporta quanto previsto dall'allegato 2.

Ai riguardo si riporta quanto previsto dali allegato 2.			
Oggetto		Aliquota	Incrementi delle aliquote
	Gli investimenti di cui all'art. 17 par. 3 del regolamento 1305/2013 "Investimenti in immobilizzazioni Materiali nel settore agricolo"	50 %	Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI — gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29
	Gli investimenti di cui all'art. 17 par. 3 del regolamento 1305/2013 "Investimenti in immobilizzazioni Materiali nel settore Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE	50%	Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori

I beneficiari, quindi, unitamente alla documentazione probante di spesa e alla documentazione richiesta dalla circolare AGEA, possono accedere al cumulo con misure nazionali di natura fiscale sempre che dimostrino, in tale sede, il rispetto delle condizioni elencate di cui all'allegato II del Reg. UE 1305/2013.



La Direttrice Generale Maria Passari